



48757-19

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

RENATO GIUSEPPE BRICCHETTI - Presidente -
DANIELA RITA TORNESI
ALDO ESPOSITO
DANIELA DAWAN
FRANCESCA PICARDI - Relatore -

Sent. n. sez. 1958/19
UP - 16/10/2019
R.G.N. 12702/2019

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 07/12/2018 della CORTE APPELLO di BOLOGNA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO

che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso.

E' presente l'avvocato (omissis) del foro di FORLI' in difesa di (omissis) (omissis), che si riporta ai motivi del ricorso chiedendone l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado con cui (omissis) è stata condannato, concesse le attenuanti generiche e quella del risarcimento del danno, ritenute equivalenti alla contestata aggravante, e applicata la riduzione per il rito, alla pena sospesa di mesi 6 di reclusione, unitamente alla sospensione della patente, per il reato di cui all'art. 589, secondo comma, cod.pen., per aver cagionato la morte di (omissis), in quanto, alla guida di un autocarro, intento nella ricerca della carcassa di una volpe, posizionata sotto il guard-rail, nell'espletamento delle sue mansioni di lavoro, creava una situazione di assoluto pericolo per la circolazione, con colpa consistita nel non aver messo in sicurezza il tratto di strada oggetto dell'intervento, in violazione del punto 12 d.m. 10 luglio 2002, dell'art. 21 cod.strada e del documento dei rischi dell'(omissis), nell'aver viaggiato a velocità ridottissima (circa 5 o 8 km/h), accesi i lampeggianti, nella corsia di sorpasso di una super-strada, in modo da intralciare il normale flusso della circolazione, anche in considerazione della visibilità ridotta, a causa del traffico, nella normale corsia di marcia, nel non aver segnalato ai suoi superiori l'impossibilità di effettuare correttamente l'operazione da solo, così da provocare il violento tamponamento da parte del motociclista, il quale, mentre viaggiava regolarmente, rispettando i limiti di velocità, sebbene probabilmente ad una distanza dal veicolo che lo precedeva tale da non consentirgli la completa visuale della strada, si trovava improvvisamente sulla sua traiettoria, nel sorpassare un autotreno, un altro veicolo, senza poterlo evitare - 3 luglio 2011.

2. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, l'imputato che ha dedotto: 1) l'erronea applicazione della normativa richiamata (più precisamente d.m. 10 luglio 2002, art. 21 cod.strada ed, infine, documento dei rischi (omissis), avente, peraltro, solo valore interno e non rilevanza esterna), che è riferita a cantieri e/o lavori sulla sede stradale e non all'operazione in corso, consistente nell'individuazione del punto di ubicazione della carcassa da rimuovere, al fine di attivare l'intervento dell'A.s.l.; 2) la lacunosa e contraddittoria motivazione in ordine all'individuazione di profili di colpa generica, non essendo indicata alcuna regola cautelare violata; 3) l'omessa motivazione in ordine alla esclusa applicazione della scriminante di cui all'art. 51 cod.pen. (adempimento di un dovere), mancando ogni valutazione, da parte della Corte di Appello, circa la obbligatorietà della manovra posta in essere da parte dell'imputato che, in qualità di capo cantiere addetto alla sorveglianza di quel tronco stradale, doveva percorrere il tratto di sua competenza

almeno una volta al giorno per costatarne lo stato e, rilevando condizioni anomale, fonte di pericolosità per la circolazione, eliminarle nei limiti delle sue possibilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. I primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

In primo luogo occorre evidenziare che, come rilevato nello stesso ricorso, il d.m. 10 luglio 2002, applicato dai giudici di merito, disciplina qualsiasi intervento su strada e, quindi, anche quello posto in essere dal ricorrente.

A ciò si aggiunga che, a prescindere dagli altri profili di colpa specifica evidenziati dai giudici di merito, le sentenze di primo e secondo grado hanno fatto corretta applicazione del principio secondo cui, nella circolazione su autostrada o superstrade, caratterizzata da specifiche esigenze di celerità e scioltezza del traffico, il conducente, pur conservando il non contestabile diritto di rallentare la velocità a seconda delle sue personali esigenze, non può, tuttavia, abusare di tale facoltà sino a rasentare la fermata, allorché le condizioni del traffico, della strada e della visibilità sconsiglino un tale comportamento (Sez. 4 n. 11507 del 24/03/1988 ud., dep. 28/11/1988, Rv. 179808 - 01). Al contrario il ricorrente ha posto in essere, in modo imprudente, l'intervento programmato, percorrendo ad una velocità prossima a quella di fermata la corsia di sorpasso dell'autostrada, senza, peraltro, adottare sufficienti accorgimenti per neutralizzare il pericolo così creato.

3. In ordine al terzo motivo, è sufficiente ricordare che, in tema di delitti colposi, la scriminante relativa all'adempimento di un dovere, prevista dall'art. 51 cod. pen., è configurabile nel caso in cui la condotta dell'agente derivi dall'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline imposta da direttive o disposizioni superiori, mentre la stessa non può essere riconosciuta, quando la condotta sia caratterizzata da un atteggiamento di negligenza o imprudenza (Sez. 4, n. 53150 del 28/09/2017 ud. - dep. 22/11/2017, Rv. 271364 - 01), come accaduto nel caso di specie e come i giudici di merito hanno evidenziato, sicché la risposta alla censura in esame si desume, sia pure implicitamente, dalla motivazione della sentenza, tenuto conto dei limiti della scriminante invocata. Del resto, la mancanza o la contraddittorietà della motivazione in diritto non costituisce motivo di nullità della sentenza, in quanto il vizio di motivazione rilevante è quello in fatto e non quello in diritto, sicché, se l'errore di diritto influenza in modo determinante il dispositivo, si ha inosservanza o erronea applicazione della legge e non mancanza (o contraddittorietà) della motivazione, come confermato dal rilievo che la

Corte di Cassazione non potrebbe annullare il provvedimento per vizio di motivazione sulla questione di diritto, essendo invece tenuta, se il dispositivo è conforme a legge, a specificare nella sentenza le censure e le rettificazioni occorrenti (così già nel vigore del codice previgente Sez. 1, n. 1572 del 25/03/1986 Cc. - dep.05/06/1986, Rv. 173007 - 01).

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 16 ottobre 2019


Il Consigliere estensore

Francesca Picardi



Il Presidente

Renato Bricchetti



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, **1. 2 DIC 2019**
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Irene Caliendo

